



## ***Ufficiali di Gara Lucca***

Associazione degli Ufficiali di gara dell'Automobile club Lucca

### **Statuto**

Art. 1 - E' costituita in Lucca l'Associazione degli Ufficiali di gara, che assume la denominazione seguente: "***Ufficiali di Gara Lucca***"

Art. 2 - L'attività dell'Associazione, che è senza fini di lucro, sindacali o di rappresentanza di Organismi, è basata sul principio del mutuo soccorso ed è volta, in generale verso lo sport dell'automobile ed in particolare a migliorare la preparazione, l'organizzazione, la reciproca conoscenza ed a facilitare la reperibilità dei licenziati.

Art. 3 - Possono far parte dell'associazione tutti gli Ufficiali di gara e i Commissari Sportivi titolari di licenza CSAI in corso di validità ed in regola con le norme di appartenenza dell'associazione stessa.

Art. 4 - L'adesione è volontaria e non obbligatoria, ne condizione indispensabile per l'espletamento dei servizi. I soci, quali Ufficiali di gara, fanno sempre e comunque parte degli organici dell'Automobile Club Lucca.

Art. 5 - La decadenza da socio può avvenire per dimissioni, morte, mancato rispetto anche di una sola norma del presente statuto, oppure per comportamento lesivo dei principi fondamentali dello sport.

Art. 6 - L'Assemblea camerale dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta si renda necessario discutere argomenti di particolare importanza, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci.

Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante lettera con un preavviso di almeno sette giorni sulla data di convocazione.

All'assemblea quadriennale per il rinnovo delle cariche sociali dovranno essere invitati, senza diritto di voto, il Fiduciario zonale del G.G.G - ed il delegato Sportivo provinciale.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo, che di seguito sarà indicato come "Direttivo" è l'organo esecutivo. Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri tutti eletti fra i soci.

Art. 8 - Il Direttivo è eletto con votazione a scrutinio segreto da parte dell'assemblea riunita in seduta straordinaria. Saranno dichiarati eletti i soci che avranno riportato più voti.

Art. 9 - Il Direttivo elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, ed il Tesoriere. Il Segretario è scelto dal Presidente fra tutti gli eletti.

Le Cariche sociali hanno anch'esse durata tre anni.



Il Direttivo da esecuzione ai deliberati dell'assemblea, cura l'attività dell'associazione, organizza a carattere sociale, formula le proposte e predispone un rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 10 – I componenti il Direttivo saranno dichiarati decaduti dal mandato per effetto di quanto previsto dall'art. 5 oppure per verificata assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. Essi saranno sostituiti con i primi tra i non eletti.

Per giustificati motivi il Consiglio direttivo del G.U.G potrà, comunque ed a suo insindacabile giudizio, sostituire il Direttivo dell'associazione con un commissario straordinario.

Art. – 11 Il Presidente deve essere un componente del Direttivo sul quale L'automobile Club ha espresso il proprio gradimento; in caso contrario, dopo il secondo mancato gradimento dell'Automobile Club su altro componente del Direttivo la scelta sarà operata, con giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo del G.U.G. sempre fra i componenti il Direttivo dell'associazione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione; convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Direttivo; dirige l'attività dell'Associazione; rappresenta in giudizio l'Associazione ed assume gli atti urgenti e cautelari riferendone alla prima assemblea; firma tutti gli atti dell'Associazione, ivi comprese le riscossioni ed i mandati di pagamento di ordinaria e straordinaria amministrazione; relaziona annualmente per iscritto al Fiduciario zonale del G.U.G., al Delegato Sportivo provinciale ed al Presidente dell'Automobile Club sull'attività svolta, sia da un punto di vista sociale che di servizi, sul numero dei soci e sul programma futuro.

Art. 12 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi.

Art. 13 – Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza; redige tutti gli atti da sottoporre alla firma del Presidente; collabora con questi.

Art. 13 bis – Il Tesoriere provvede alla tenuta dei libri contabili; firma gli assegni per i pagamenti; intrattiene contatti con gli istituti di credito; tiene aggiornato l'elenco dei soci.

Art. 14 – I soci sono tenuti al pieno rispetto delle norme di cui al Regolamento Sportivo Nazionale (RNS) ed al Codice Sportivo Internazionale (COD) nonché alla norma supplementare 4 del regolamento Sportivo Nazionale.

Art. 15 – Ogni infrazione a quanto previsto dall'art. 14 verrà comunicata da parte dell'Associazione al Gruppo Ufficiali di Gara della CSAI, ritenendo il medesimo unico Organismo competente in materia di disciplina sportiva concernente gli Ufficiali di gara.

Art. 16 – Alle spese di funzionamento dell'Associazione si provvede con le quote associative dei soci (la singola quota associativa non potrà superare € 50,00 annue) e con eventuali contributi, donazioni e sovvenzioni.

Art. 17 – L'Associazione comunicherà tempestivamente all'Automobile Club i servizi che intende svolgere. A tal fine, in caso di concomitanza di gare organizzate nella provincia sede



dell'Associazione, queste dovranno avere la priorità su eventuali altre organizzate fuori dalla provincia stessa.

Art. 18 – In caso di scioglimento dell'Associazione dovranno essere sanate prima di tutto le passività, anche secondo il principio del mutuo soccorso, quindi gli eventuali residui attivi ed il patrimonio sociale saranno devoluti in beneficenza.

Art. 19 – Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative CSAI che regolamentano la materia, in quanto applicabili.

Art. 20 – Il presente statuto è stato modificato ed è approvato all'unanimità nell'assemblea straordinaria dei soci del 28 novembre 2014.